

Modalità operative per la restituzione delle polizze fidejussorie/fidejussioni bancarie prestate a garanzia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati ad operazioni intermedie (*).

Le presenti modalità operative si applicano ai fini della restituzione delle polizze fidejussorie/fideiussioni bancarie prestate a garanzia delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, dopo le operazioni di recupero/smaltimento degli stessi presso l'impianto intermedio (ipotesi A o B sotto indicate), ovvero completate le operazioni di recupero/smaltimento non intermedio presso l'impianto finale (ipotesi C).

A) Prima ipotesi.

Presentazione al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della richiesta di svincolo.
Alla richiesta devono essere allegati:

- gli eventuali documenti di movimento originali non utilizzati,
- copia della nuova garanzia finanziaria che copre le spedizioni dall'impianto intermedio all'impianto finale. Tale garanzia è di competenza dell'Autorità di destinazione che ne stabilisce pertanto i criteri di prestazione e di presentazione sulla base della propria normativa;
- copia del documento che approva la suddetta garanzia rilasciato, appunto, dall'Autorità di destinazione.

B) Seconda ipotesi.

Presentazione al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale della richiesta di svincolo.
Alla richiesta devono essere allegati:

- gli eventuali documenti di movimento originali non utilizzati,
- dichiarazione/comunicazione dell'Autorità di destinazione nella quale sia specificato di non ritenere necessaria una nuova garanzia finanziaria (quella che garantisce le spedizioni dall'impianto intermedio all'impianto finale).

Nei suddetti casi (A o B), ricevuta la documentazione richiesta, si procederà alla restituzione delle polizze fidejussorie/fidejussioni bancarie dopo il termine previsto dall'art. 4 comma 3 delle *Condizioni generali di fidejussione* degli Allegati 1 e 2 del D.M. n. 370/98, che decorrerà dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Lecce, dei certificati di cui all'art. 15, lettera d) del Regolamento n. 1013/2006, relativi alle spedizioni garantite.

C) Terza ipotesi.

Nel caso in cui il Notificatore preveda di non poter produrre la documentazione indicata alla lettera A), ovvero alla lettera B), la richiesta di svincolo della garanzia finanziaria dovrà essere presentata al completamento delle operazioni di recupero/smaltimento non intermedio dei rifiuti.

Alla richiesta devono essere allegati:

- gli eventuali documenti di movimento originali non utilizzati.

In tale ipotesi i termini previsti dall'art. 4 comma 3 delle *Condizioni generali di fidejussione* degli Allegati 1 e 2 al D.M. n. 370/98, ai fini della restituzione della polizza/fidejussione, decorreranno dalla data di ricevimento, da parte della Provincia di Lecce, dei certificati di cui all'art. 15, lettera e) del Regolamento n. 1013/2006 relativi alle spedizioni garantite.

(*) Si precisa che tali modalità possono essere modificate dalla Provincia di Lecce in caso di eventuali problematiche riguardanti le spedizioni garantite o in relazione ad eventuali comunicazioni da parte delle Autorità estere competenti.